- L'Avv. (omissis) ha formulato richieste di parere deontologico, depositate in data 6 settembre e 2 ottobre 2019, in ordine alla eventuale incompatibilità tra l'iscrizione all'Albo degli Avvocati, l'esercizio della professione forense e l'esercizio dell'attività di Imprenditore Agricolo Professionale, avendo ereditato alcuni terreni agricoli ed avendo intenzione di avviare l'iter per divenire imprenditore agricolo professionale, quale socia di una società agricola della quale non diverrebbe legale rappresentante.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Ceré, quale Coordinatore della Struttura Deontologica

Osserva

L'art. 6 del CDF afferma l'obbligo degli iscritti all'albo di evitare attività incompatibili con l'iscrizione medesima, aggiungendo al comma secondo 2 che le attività non possono compromettere il dovere di indipendenza, quello della dignità e del decoro della professione.

L'art. 18 della L. 31.12.12 n. 247- legge professionale - disciplina i casi di incompatibilità tra l'attività forense e le altre;

in primo luogo viene indicata l'incompatibilità con qualunque attività svolta continuativamente o professionalmente (con l'esclusione di alcune che non rilevano nel caso specifico);

in secondo luogo viene indicata l'incompatibilità con qualunque attività di impresa commerciale.

Inoltre, per quanto riguarda l'aspetto della carica ricoperta, lo stesso articolo stabilisce che: "La professione di Avvocato è incompatibile: a) omissis; b) omissis; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale in qualunque forma costituite [omissis].

L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto dell'attività sociale è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari [omissis]".

L'art. 21 della medesima legge professionale impone che l'esercizio professionale sia effettivo, continuato, abituale e prevalente.

Deve essere inoltre essere richiamato l'art 2135 c.c. che definisce l'impresa agricola, e che distingue nettamente quest'ultima da quella commerciale ed indica quali siano da intendere le attività agricole (dirette e per connessione), e definisce la figura dell'imprenditore agricolo.

Nel medesimo articolo viene illustrato il concetto di ciclo biologico, specificando che l'agrarietà si riferisce esclusivamente a tutte quelle attività di cura e sviluppo del ciclo biologico che si attuano mediante l'impiego del fondo e di altri supporti (naturali ovvero soluzioni tecnologicamente diverse).

Da ultimo enuncia che, ai fini della qualifica dell'impresa agricola, è indifferente la destinazione finale della produzione.

Si ricorda inoltre che l'azienda agricola non è soggetta alla tenuta obbligatoria delle scritture contabili, come non è attualmente assoggettabile a procedure concorsuali.

Con riferimento all'imprenditore agricolo, il CNF, con i pareri n. 19 del 13 febbraio 2019, n. 92 del 25 settembre 2013, n.1 del 14 gennaio 2011, n. 44 del 28 ottobre 2009 e n. 31 del 9 maggio 2007, resi nella vigenza sia della precedente sia dell'attuale legge professionale, ha evidenziato come la connotazione che la normativa codicistica (art. 2083 c.c.) e la giurisprudenza forniscono dell'imprenditore agricolo è proprio quella di colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei congiunti, coltiva il fondo di proprietà ed eventualmente cede i frutti a terzi.

Manca, perciò, al piccolo imprenditore agricolo quel quid pluris, qual è ad esempio l'organizzazione aziendale o lo smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo ovvero ancora la rilevante trasformazione realizzata sul prodotto naturale, affinché si possa affermare che è il "commercio" il carattere predominante dell'attività intrapresa anziché il mero sfruttamento (più o meno redditizio) delle risorse terriere.

D'altronde sono questi i caratteri che garantiscono al piccolo imprenditore la sottrazione alle norme in materia di fallimento, come statuito dall'art. 1 L.F., rimanendo, in ogni caso, il profilo della soggezione al fallimento un corollario anziché un criterio discretivo univoco.

Con la conseguenza che, in astratto, l'esercizio della professione forense non appare incompatibile con la contemporanea veste di piccolo imprenditore agricolo, laddove l'attività svolta si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza a questa figura, ossia finché l'attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, sì da mettere a repentaglio l'indipendenza dell'avvocato (bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell'ordinamento forense) inserendolo nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori.

Quanto all'imprenditore agricolo professionale (IAP), la figura è disciplinata dal D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, che all'art. 1, intitolato "Soggetti e attività", definisce l'imprenditore agricolo professionale (IAP) "colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro ..."

Sulla scorta di quanto sopra esposto, si deve in conclusione evidenziare che da un lato l'esercizio della professione forense deve avvenire in maniera effettiva, continuata, abituale e prevalente, mentre dall'altro è imprenditore agricolo professionale chi, nell'ambito delle attività di cui all'art 2135 c.c., impieghi almeno la metà del proprio tempo di lavoro e tragga almeno la metà del proprio reddito globale.

Atteso tutto quanto sopra, questo Consiglio

Ritiene

che l'istante possa trovare adeguata e satisfattiva risposta in merito al quesito formulato.

Art. 6 CDF - art. 18 L.p.: incompatibilità avvocato - imprenditore agricolo professionale